COMUNE DI LORETO APRUTINO

Registro Generale N. 37
Ordinanza N. 37 del 27/07/2022

PROPOSTA N.ro 44 del Settore AREA DEL CONSIGLIO Ufficio UFF. DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITa' PER GLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE

IL SINDACO

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi per il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi e di vegetazione.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTE le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2022, pubblicate in G.U. n.128 del 03\06\2022, che definiscono la durata della campagna estiva antincendio boschivo dal 15\06\2022 al 30\09\2022;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all’art.16 comma 1^ individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

RICHIAMATA la D.G.R, n.438\2011 con il quale è stato approvato il “Piano regionale per la programmazione delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art.3 legge n.353\2000 – anni 2011-20122 e i successivi aggiornamenti e in particolare la D.G.R. d’Abruzzo recante n.444 del 19\07\2021 relativa al piano regionale per la programmazione delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art.3 Legge n.353\2000 – Aggiornamento 2021;

VISTA la nota recante “Piano regionale per la programmazione delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi – Aggiornamento 2022;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

CONSTATO CHE, in particolare nella stagione estiva 2022 il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, possono provocare gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000;

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della normativa vigente, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

1) DIVIETI

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **in tutte le aree del Comune di Loreto Aprutino (Pe) a rischio di incendio di vegetazione o incendio boschivo**, di cui all'art. 2 della richiamata legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**

- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
- **mantenere vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;**

2) DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI;

Alla Provincia di Pescara, ad ANAS spa – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, alle Società di gestione di servizi idrici ACA spa – Pescara ed ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio del Comune di Loreto Aprutino (Pe) o in prossimità di esse, **alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti**. Si precisa che all'interno delle aree protette istituite con legge regionale, si applica ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. **I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio**.

3) ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO;

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE;

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, ad esclusione di quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi, per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI FASCE PROTETTIVE;

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, **devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri** (salvo quanto diversamente disposto da legge regionale) e, comunque, **tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.**

I proprietari e\o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o centri abitati periferici, devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a metri 5.

6) DIVIETI PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E RESIDUI VEGETALI

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità, salvo diversamente disposto da legge regionale.

7) DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU TERRENI INCOLTI E A RIPOSO E LORO GESTIONE

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, **è fatto divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea**. **Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri**, salvo diversamente disposto da legge regionale, **lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti**.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) AREE BOSCATE

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, e' fatto obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo,

devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno metri 5, salvo diversamente disposto da legge regionale, **libera da specie erbacee, rovi e necromassa**. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) ATTIVITA' TURISTICHE E RICETTIVE

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10) AZIENDE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

I Gestori di aziende per lo stoccaggio e trattamento dei rifiuti e loro dipendenti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D. L.vo n.36 del 13\01\2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo cio' nei loro piani di gestione;

11) DISTANZA DELLA VEGETAZIONE AI FABBRICATI

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti a rischio incendi, dovra' essere garantita durante il periodo di massima pericolosita' degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilita' al fuoco e sua propagazione. Tale fascia sara' tesa ad assicurare la discontinuita' della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

12) VIGILANZA

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

13) SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una

specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

12) NORME APPLICABILI

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi.

DISOPONE CHE la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune di Loreto Aprutino e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Il personale del Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line comunale, al competente Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Distaccata di Pescara nei modi e termini di legge o in alternativa presentare Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line comunale nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;

La presente ordinanza sarà trasmessa per quanto di competenza a**:**

A Presidente Giunta Regionale d'Abruzzo;
A Prefettura di Pescara;
Alla Questura di Pescara;
A Gruppo Carabinieri Foretali Pescara;
Ai Carabinieri di Loreto Aprutino-Moscufo;
Ai Carabinieri Forestali di Collecorvino;
Al Comando Polizia Locale;
Ad ANAS Struttura Territoriale Abruzzo e Molise di Pescara.
Provincia di Pescara – Settore viabilita'
Ai Comando Vigili del Fuoco di Pescara.
Alla ASL di Pescara;
Alla Diodoro Ecologia srl;
Ad A.C.A. Spa – Pescara;
Al Settore IV° Lavori Pubblici;

Loreto Aprutino, lì 27/07/2022

Il Sindaco
Dott. STARINIERI GABRIELE